



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

Capo Dipartimento

Al Ministero della Salute  
 Direzione generale delle professioni sanitarie e delle  
 risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  
 Ufficio V Disciplina delle professioni sanitarie  
 Via Giorgio Ribotta, 1  
 00144 Roma  
 via pec: [dgroups@postacert.sanita.it](mailto:dgroups@postacert.sanita.it)

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi in merito alle modalità di iscrizione all'albo dei ricercatori universitari e dei destinatari degli assegni di ricerca: risposta a Vs. nota prot. 47268-P-4/10/2010 (ns. prot. 12747 del 4.10.2018) e seguiti dell'incontro presso il Ministero della salute del 24 ottobre u.s..

Con la nota riportata in oggetto si chiede di voler esprimere un parere in merito alla possibilità di interpretare estensivamente quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, in modo da consentire ai ricercatori universitari e ai destinatari di assegni di ricerca di iscriversi all'Albo dei biologi prescindendo dall'esame di abilitazione, al fine di esercitare la professione di biologo.

Sul punto, l'art. 6 della L. 396 del 1967 stabilisce che i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati possono iscriversi all'Albo dei biologi indipendentemente dal requisito dell'esito positivo dell'esame di Stato, seppur limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. La ratio della norma appare essere quella di riservare l'accesso alla professione, indipendentemente dall'esame di stato, a quelle figure cui la legge riservava il compito di insegnare nei corsi che formavano i laureati ammessi all'esame di stato di biologo. Bisogna, infatti, sottolineare che l'ordinamento universitario dell'epoca riservava proprio ai liberi docenti e agli incaricati la possibilità di insegnare nelle discipline nelle quali la cattedra era vacante.

L'ordinamento universitario ha subito nel tempo importati modifiche e, attualmente, le figure elencate dall'art. 6 sono per lo più superate dal sistema ordinamentale delineato, da ultimo, con la legge 240 del 2010, che suddivide la docenza universitaria in professori, di prima e di seconda fascia, e in ricercatori a tempo indeterminato (qualifica messa ad esaurimento dalla stessa Legge n. 240/2010) e a tempo determinato (v. art. 24, comma 3, lett. a. e b). Anche la titolarità sulle "cattedre universitarie" associata ad uno specifico insegnamento è stata sostituita dall'afferenza della docenze universitaria a settori scientifico-disciplinari (così come definiti dall'articolo 14 della legge 341 del 1990 e successivamente più volte rivisti, da ultimo con il D.M. 18 marzo 2005), che sono raggruppamenti ampi di attività formative teoriche e applicate coerenti con gli obiettivi formativi delle classi dei corsi di studio.

---

Via Carcani 61-00153 Roma

Indirizzo di PEC: [dpfsr@postacert.istruzione.it](mailto:dpfsr@postacert.istruzione.it) e mail [dpfsr.segreteria@miur.it](mailto:dpfsr.segreteria@miur.it)

Tel. 06 9772/ 7930 – 7855 – C.F.: 80185250588



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

*Capo Dipartimento*

Nel quadro delineato dalla L. 240/2010 le qualifiche universitarie cui possono essere affidate le attività formative dei corsi universitari sono, oltre ai professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della L. 240) e i ricercatori a tempo determinato (art. 24, comma 1, della L. n. 240/2010).

Tanto premesso, volendo ragionare per analogia con le funzioni svolte dalle figure indicate all'art. 6 della L. 396 del 1967, si ritiene possano essere iscritti all'Albo dei biologi, anche prescindendo dall'esame di abilitazione, i professori e i ricercatori dell'Università, ma solo se appartenenti ai settori scientifico disciplinari attivabili nelle classi dei corsi di studio che formano i laureati che possono accedere all'esame di Stato di biologo.

Con riguardo, invece, alla possibilità di far rientrare nelle categorie esonerate anche gli assegnisti di ricerca o ricercatori non universitari si ritiene che tale equiparazione non sia compatibile con il contesto interpretativo dell'esenzione in esame, atteso che non rientra tra i compiti di tali soggetti la didattica nei corsi universitari.

Il Capo Dipartimento  
Prof. Giuseppe VALDITARA